

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3574

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CALEARO CIMAN

Introduzione dell'articolo 1-*bis* della legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente l'attribuzione al Ministro degli affari esteri della competenza per il coordinamento dei rapporti con i Comitati degli italiani all'estero

Presentata il 23 giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge fa riferimento alla proposta di legge costituzionale atto Camera n. 3573, che mira a sopprimere la circoscrizione Estero dal nostro sistema elettorale.

L'obiettivo è quello di compensare l'abolizione del diritto di voto per gli italiani all'estero, così come previsto dalla legge in vigore, attribuendo al Ministro degli affari esteri, o un'organo da esso delegato, un compito di raccordo e d'intermediazione con i comitati degli italiani all'estero (Comites), organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-conso-

lari presenti nei vari territori e disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286.

Fino ad oggi questi enti di diritto pubblico hanno costantemente cooperato con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati incentrando la propria attività nel promuovere, in collaborazione con l'autorità consolare e con enti, associazioni e comitati operanti nella circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella cir-

coscrizione, anche esprimendo pareri, proposte e suggerimenti sulle iniziative che l'autorità consolare intraprende in favore della comunità.

I Comites, pertanto, hanno sempre ricoperto funzioni consultive che si sono concretizzate nel formulare pareri motivati e obbligatori sulle richieste di contributo avanzate

da associazioni assistenziali italiane operanti nella circoscrizione consolare.

La modifica introdotta dalla proposta di legge intende garantire ulteriormente che i Comitati costituiscano un canale di trasmissione serio e funzionale per le reali istanze dei nostri connazionali all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Attività di collaborazione e di raccordo tra il Ministro degli affari esteri e i Comitati*). — 1. Il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato o Viceministro delegato sono gli organi preposti all'attività di collaborazione e di raccordo con i Comitati, da realizzare mediante lo scambio di informazioni, la definizione di programmi e di obiettivi, nonché l'elaborazione di politiche volte a garantire la rappresentanza delle istanze dei singoli Comitati presso il Ministero degli affari esteri ».

€ 1,00



16PDL0039790